

## N. C.P. 6/2017 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento 6/2017 C.P. di **BARBANTI SAMANTHA**, con professionista

esaminati gli atti, osserva quanto segue.

In ordine al Piano del Consumatore proposto da BARBANTI SAMANTHA (nata a Livorno il 27/09/1972 e residente in Livorno, Via Maggi n. 67), osserva:

In data 20/09/2016, BARBANTI SAMANTHA presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Raffaele Carpano.

In data 19/06/2017, la ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

- A) pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo;
- B) pagamento integrale del mutuo ipotecario con MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. nel rispetto del piano di ammortamento originario con una rata mensile di circa € 554,00;
- C) soddisfacimento nella misura del 30% dei creditori chirografari ivi inclusi i creditori muniti di privilegio ex art. 2758 e art. 2752 c.c. degradati, come da prospetto allegato alla proposta.

Il tutto mettendo a disposizione quota parte, inizialmente pari ad € 262,00 mensili, dello stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato in caso di omologazione dell'accordo.

Successivamente l'importo della somma messa a disposizione va a diminuire come ampiamente illustrato nella proposta e come di seguito sintetizzato:

€ 262,00 dalla rata 1 alla rata 12;

€ 247,00 dalla rata 13 alla rata 60;

€ 165,00 dalla rata 61 alla rata 120.

Il tutto previo pagamento delle spese di procedura in n. 7 rate di circa € 260,00.

All'udienza del 20/09/2017 il creditore MARTE SVP S.R.L. – quale cessionario del credito di AGOS DUCATO – dichiarava che il credito ceduto non risultava essere di € 27.067,00 come indicato nella proposta bensì di € 52.088,00.



A seguito di rinvio all'udienza del 08/11/2017 la ricorrente proponeva – preso atto delle osservazioni di MARTE SVP S.R.L. – una modifica della proposta nei termini che seguono:

- A) pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo;
- B) pagamento integrale del mutuo ipotecario con MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. nel rispetto del piano di ammortamento originario con una rata mensile di circa € 554,00;
- C) soddisfacimento nella misura del 30% dei creditori chirografari ad eccezione del creditore MARTE SVP SRL ivi inclusi i creditori muniti di privilegio ex art. 2758 e art. 2752 c.c. degradati, come da prospetto allegato alla proposta;
- D) soddisfacimento nella misura del 25% circa del creditore chirografario MARTE SVP S.R.L..

Il tutto mettendo a disposizione quota parte, inizialmente pari ad € 262,00 mensili, dello stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato in caso di omologazione dell'accordo.

Successivamente l'importo della somma messa a disposizione va a diminuire come illustrato nella proposta e come di seguito sintetizzato:

- € 262,00 dalla rata 1 alla rata 12;
- € 247,00 dalla rata 13 alla rata 60;
- € 245,00 dalla rata 61 alla rata 120.

Il tutto sempre previo pagamento delle spese di procedura in n. 7 rate di circa € 260,00.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

La ricorrente può essere definita “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 237.231,52 come da prospetto seguente:



<b>CREDITORI</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTI</b>
DOTT. RAFFAELE CARPANO (OCC)	Predeuzione	€ 1.800,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Ipotecario I grado	€ 127.500,00
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	Priv. spec. art. 2758 c.c. (grado 7)	€ 1.915,18
COMUNE DI LIVORNO	Priv. gen. art. 2752 c.c. (grado 20)	€ 1.282,68
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	Chirografario	€ 641,69
COMUNE DI LIVORNO	Chirografario	€ 1.177,44
FINDOMESTIC S.P.A.	Chirografario	€ 38.851,74
CREDITECH S.P.A. (ex COMPASS)	Chirografario	€ 600,00
ITACAPITAL S.R.L. (ex MPS)	Chirografario	€ 5.516,46
MARTE SVP S.R.L. (ex AGOS)	Chirografario	€ 52.088,00
CONDOMINIO VIA MAGGI 67	Chirografario	€ 5.858,33
<b>TOTALE</b>		<b>€ 237.231,52</b>

- il nucleo familiare della ricorrente è formato dalla stessa e dai figli minori, Diego Campochiari e Aisha Campochiari, con residenza nell'unico immobile di proprietà ed adibito ad abitazione principale in Livorno, Via Maggi n. 67;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.014,00;
- le entrate medie mensili (comprehensive dello stipendio medio mensile e dell'assegno di mantenimento dei figli ricevuti dall'ex coniuge) su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammontano a € 1.830,00.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali. La ricorrente è attualmente separata dal coniuge, dal quale ha avuto due figli che risiedono con lei e per contribuire al mantenimento dei quali l'ex coniuge versa un assegno mensile di € 500,00 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alla somma di € 73,50 quale quota parte di partecipazione ad un finanziamento.



La crisi è insorta principalmente per motivi di ordine economico dovuti alla perdita del posto di lavoro in costanza di matrimonio dell'ormai ex coniuge della ricorrente che contestualmente era tenuto al mantenimento di altri tre figli nati fuori e prima del matrimonio con la proponente.

Il mancato pagamento del contributo al mantenimento di tali figli, dovuto appunto allo stato di disoccupazione involontaria dell'ex coniuge, ha determinato l'apertura a carico del medesimo di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Infatti nel 2010 quest'ultimo ha perduto definitivamente il posto di lavoro e non è più riuscito ad avere un'occupazione e la Sig.ra Samantha Barbanti è rimasta per molto tempo l'unica componente del nucleo familiare che percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, assolutamente insufficiente a far fronte a tutti gli impegni economici nel frattempo assunti dalla famiglia, con la conseguenza che, per fare fronte ai debiti accumulati e con l'aspettativa che venisse finalmente corrisposto il dovuto assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, si è ulteriormente indebitata sino a trovarsi in una situazione di conclamato sovraindebitamento avendo accumulato debiti con società finanziarie per far fronte alle primarie esigenze di vita e di sostentamento.

Si deve anche tener conto che alla proponente nel tempo sono state ridotte le ore di prestazione lavorativa con conseguente diminuzione della retribuzione.

Attualmente la proponente vive con i suoi due figli nell'appartamento di Livorno, Via Maggi n. 67 di sua proprietà esclusiva per la quale sostiene una rata di mutuo di € 554,00 mensili regolarmente onorata.

Nonostante ciò, non essendo riuscita ad onorare il pagamento di altri finanziamenti cui era ricorsa nel tempo per sopperire alle primarie esigenze di vita, la società Findomestic ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 73/2016 pendente avanti il Tribunale di Livorno.

A seguito della situazione creatasi e sopra descritta la proponente – tenuto conto delle attuali entrate mensili e delle spese per il sostentamento del nucleo familiare indicate nella proposta – non è assolutamente in grado di fare fronte ai debiti maturati nei confronti delle banche, delle finanziarie, del Condominio Via Maggi n. 67, del Comune di Livorno, di EQUITALIA ecc., ammontanti complessivamente ad € 237.231,52;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: a fronte di entrate mensili pari ad € 1.830,00 circa e di spese correnti per la gestione familiare per € 1.014,00 circa, gli impegni mensilmente assunti dalla ricorrente ammontano ad oltre € 1.220,00 circa;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita dell'unico immobile di proprietà della famiglia (tra l'altro usato quale casa di abitazione) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva ed in particolare dei creditori privilegiati (Equitalia nella fattispecie) considerata anche l'ipoteca di MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. che grava sull'immobile di Livorno a seguito di mutuo in essere (importo residuo € 127.000,00) e con scadenza 2036.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna opposizione è stata proposta e nessuna contestazione è stata mossa alla proposta come modificata, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Anzi, il creditore Marte ha espressamente dichiarato all'odierna udienza di non aver alcuna critica da muovere e di non opporsi all'omologazione del piano.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Si ritiene inoltre rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, c. 1 secondo periodo, della Legge n. 3/2012 come attestato dall'o.c.c..

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di BARBANTI SAMANTHA affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).



Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

#### OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da BARBANTI SAMANTHA con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Raffaele Carpano.

#### DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da: FINDOMESTIC S.P.A. con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, C.F. 03562770481, che a seguito di pignoramento immobiliare ha instaurato la procedura esecutiva R.G.E. 73/16 pendente avanti il Tribunale di Livorno;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente apposito che verrà indicato;
- 4) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di BARBANTI SAMANTHA a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato di cui al punto 3);
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);



- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) liquida in € 1.800,00 comprensivo degli accessori di legge il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 8 novembre 2017

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

